

## ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE

### INVITO E DIFFIDA

Per: **FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA** (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori – Unione Nazionale Sindacati Autonomi), con sede in Roma alla via Napoli n. 51, quale ente esponentiale dei lavoratori del settore pubblico impiego, suoi iscritti, in persona del Segretario Generale in carica Massimo BATTAGLIA domiciliato per la carica presso la sede della Federazione in Roma alla Via Napoli n. 51, rappresentato ai fini del presente atto dall'avv. Antonio Mirra, c.f. MRRNTN61M03L259K, p.e.c. [antonio.mirra@ordineavvocatita.it](mailto:antonio.mirra@ordineavvocatita.it) presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Cosseria n. 2, come da procura speciale in calce.

Nei confronti di

- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica, domiciliato presso la sede istituzionale in Roma Piazza Colonna n. 370;
- Senato della Repubblica italiana in persona dell'On. Presidente del Senato in carica, domiciliato presso la sede istituzionale in Roma piazza Madama
- Camera dei Deputati in persona dell'On. Presidente della Camera dei Deputati in carica, domiciliata presso la sede istituzionale in Roma, Piazza Montecitorio n. 1;

Premesso

- Con Ordinanza del 12 aprile 2018, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio

della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispongono il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici.

- Con rituale memoria si è costituita in giudizio la parte ricorrente nonché, per effetto di intervento *ad adiuvandum*, la Federazione CONFSAL-UNSA, odierna diffidente, quale ente esponenziale dei lavoratori del settore del pubblico impiego suoi iscritti.

- Con sentenza n. 159 del 2019 depositata in data 25 giugno 2019 la Corte Costituzionale, valutata la posizione della originaria ricorrente, collocata in quiescenza per anzianità contributiva e non per raggiunti limiti di età e ribadita la natura di retribuzione differita dei trattamenti di fine servizio comunque denominati ha considerato ragionevole e, dunque, non contrario al principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione, il sacrificio – consistente nella erogazione differita ed in forma rateale del trattamento di fine rapporto - imposto al lavoratore che non sia collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Con la medesima sentenza, tuttavia, la Corte ha avuto modo di precisare che:

*Il tfr e le altre indennità di fine servizio “si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva e sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”;*

Che, se il sacrificio del differimento del TFR e della sua erogazione in forma rateale può essere giustificato nei confronti dei dipendenti pubblici cessati anticipatamente dal servizio, in quanto il relativo diritto risulta recessivo rispetto alle esigenze di equilibrio di bilancio, tale diritto non appare comprimibile nei confronti dei lavoratori costretti alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio e, quindi, posti definitivamente fuori dal mercato del lavoro.

Per questi ultimi la Corte assume le relative questioni di legittimità costituzionale come *"impregiudicate"*.

Che con la medesima sentenza n. 159/2019 la Corte Costituzionale ha segnalato che sulle questioni sollevate *"non incidono le novità introdotte dall'art. 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevedono la facoltà di richiedere il finanziamento di una somma, pari all'importo massimo di 45.000,00 euro, dell'indennità di fine servizio maturata"* posto che *"tale facoltà, accordata, tra l'altro, al ricorrere dei presupposti definiti dalla legge, ai «lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», non altera i termini delle questioni proposte, che si incentrano sui tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio, tempi che lo ius superveniens non interviene a modificare."*

Che, sulla base delle complessive considerazioni logico giuridiche, la Corte Costituzionale ha avvertito la pressante esigenza di *"segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile"*

*nel recente dibattito parlamentare.*

*La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana.»*

Che appare, quindi, necessario ed urgente un intervento normativo correttivo su iniziativa degli Organi in intestazione al fine di rimuovere le segnalate criticità.

Tutto quanto innanzi premesso e significato, la **FEDERAZIONE CONFSA-UNSA** (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori – Unione Nazionale Sindacati Autonomi), quale ente esponentiale dei lavoratori del settore pubblico impiego, suoi iscritti, in persona del Segretario Generale in carica Massimo BATTAGLIA, rappresentata ai fini del presente atto dall'avv. Antonio Mirra

#### INVITA E NEL CONTEMPO DIFFIDA


la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica domiciliato presso la sede istituzionale in Roma Piazza Colonna n. 37;

il Senato della Repubblica italiana in persona dell'On. Presidente del Senato in carica, domiciliato presso la sede istituzionale in Roma piazza Madama

la Camera dei Deputati in persona dell'On. Presidente della Camera dei Deputati in carica, domiciliata presso la sede istituzionale in Roma, Piazza Montecitorio n. 1, ciascuno per le rispettive competenze e prerogative ad attivare in via di urgenza ogni possibile iniziativa per la riforma della complessiva materia al fine di riportare i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro del personale in regime di pubblico impiego alla necessaria conformità costituzionale come innanzi segnalata.

La presente valga come costituzione in mora ad ogni effetto di legge.

Roma, 10 luglio 2019

Avv. Antonio Mirra  


## Procura speciale

Io sottoscritto Massimo Battaglia nato a Terracina (Lt) il 14 luglio 1958 e residente ivi alla via Monticchio n. 26, c.f. BTTMSM58L14L1200, nella qualità di segretario Generale della Federazione CONFESAL-UNSA con sede in Roma alla Via Napoli n. 51, in virtù dei poteri conferitimi dallo Statuto associativo delego a rappresentarmi in ogni fase del presente procedimento di diffida nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati in relazione alle prescrizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 2019, l'Avvocato Antonio Mirra c.f. MRRNTN61M03L259K con studio in Roma alla Via Cosseria n. 2 presso il quale dichiaro di eleggere domicilio ad ogni effetto di legge.

Autorizzo l'uso dei dati personali, anche sensibili, per l'espletamento del presente mandato autorizzando il relativo trattamento.


La presente procura è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.m. Giustizia n. 44/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma 10 luglio 2019

CONFESAL-U.N.S.A.

Il Segretario Generale

Massimo Battaglia



E' Autentica ed apposta in mia presenza

Avv. Antonio Mirra

